Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.3/2021/9/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0015257 P-4.37.2.3
del 14/09/2021
35732917

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
  ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
regionetoscana@postacert.toscana.it

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Vicario Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
(*e-mail: segreteria.lavoro@regione.lazio.it*)

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
  gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
- Legislativo
  ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 68/1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Si trasmette la nota del 10 settembre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione del provvedimento che tiene conto delle richieste del Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice 4.3/2021/9.

Al riguardo, si chiede al Coordinamento delle Regioni e agli Enti locali di comunicare l'assenso tecnico ovvero di far pervenire eventuali osservazioni o proposte di modifica, al fine di sottoporre il provvedimento alla prima seduta utile della Conferenza Unificata.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Antonella Catini

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0007930.10-09-2021
DAR-0015110-A-10/09/20

Dott. CATINI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0015110 A-4.37.2.3
del 10/09/2021
35681523

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Ufficio per il Coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Oggetto: Schema di decreto ministeriale di adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della medesima legge. Testo aggiornato.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento n. 13811 del 10/08/2021, concernente lo schema di *decreto in oggetto, effettuate - in raccordo con la competente Direzione Generale di questo Ministero* - le valutazioni del caso su quanto rappresentato dal MEF-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 227037 del 5/08/2021, si è ritenuto opportuno integrare il testo del DM con la previsione dell'esercizio finanziario dal quale applicare il nuovo importo del contributo esonerativo (decorrenza dal 1° gennaio 2022).

Si trasmette pertanto, lo schema di DM aggiornato con l'inserimento all'articolo 1 del comma 2, relativo alla previsione di cui sopra, ai fini del prosieguo dell'istruttoria.

Il Dirigente dell'Ufficio legislativo
Dr.ssa Maria Condemi

MP

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 – Roma
Ufficio Legislativo Tel. +39 0648161753 (Fax: +39 0648161476)
E-mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it
PEC: ufficiolegislativo@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'articolo 5, comma 3, secondo cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 delle legge medesima, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;

VISTO il comma *3-bis* del medesimo articolo 5, inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla luce del quale i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti, e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge medesima, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;

VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999, ai sensi del quale "in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al medesimo articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua";

VISTO l'articolo 5, comma 6, della legge n. 68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento degli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al medesimo articolo, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;

VISTO l'articolo 15, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999, secondo il quale "Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all' articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all' articolo 3 , il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14 , di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile";

VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, di adeguamento del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2016, con cui sono stabilite le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;

CONSIDERATO che, non individuando la normativa in materia di collocamento obbligatorio il criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento in questione, si è ritenuto di mantenere il medesimo criterio adottato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, utilizzando la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di dicembre 2020, tenuto conto che l'istituto dell'esonero parziale costituisce di fatto una misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione obbligatoria;

VISTA la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 801383 del 23 febbraio 2021, da cui risulta che l'importo della retribuzione media mensile lorda, relativamente al mese di dicembre 2020, ammonta ad euro 2.156,38 che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce l'importo della retribuzione media giornaliera lorda pari ad euro 98,02;

RITENUTO che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro e quella del datore di lavoro ad accedere all'istituto dell'esonero parziale, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo sia fissato in euro 39,21, ovvero il 40% di euro 98,02;

CONSIDERATA pertanto, l'esigenza di aggiornare l'importo del contributo esonerativo fissato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e confermato dal legislatore nel 2015, all'atto di introduzione del richiamato comma 3 *bis* all'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, nella misura di 30,64 euro;

RITENUTO di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del contributo esonerativo, in quanto il limite minimo del 5% e quello massimo del 24% su base annua, previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalità sanzionatoria prescritta dalla norma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, reg. 328, recante "Nomina dei

Ministri", con cui è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'on.le Andrea Orlando;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del .....;

DECRETA

Articolo 1

1. L'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, commi 3 e *3-bis* della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato ad euro 39,21.
2. L'importo così modificato sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Andrea Orlando